

Il modello per definire le liti pendenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, mediante il provv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294, **è stato approvato il modello di definizione delle liti pendenti**, che, a pena di decadenza, **va trasmesso entro il 30.6.2023 unitamente al pagamento delle somme o della prima rata**. La trasmissione **potrà avvenire solo mediante l'applicazione informatica** che sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ad opera del contribuente o dell'intermediario abilitato. **Sino a quando non sarà operativo l'applicativo indicato**, è ammessa la trasmissione alla PEC della Direzione provinciale.

Premessa

La L. 197/2022, ai co. 186 e ss., **ha introdotto una definizione delle liti pendenti** che sotto molti aspetti riprende i principi dell'art. 6 del DL 119/2018.

Osserva

Per fruire della definizione **occorre presentare domanda entro il 30.6.2023** ed eseguire, sempre entro il 30.6.2023, **i versamenti delle somme o della prima rata**.

Mediante il provv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294 **è stato approvato il modello di definizione**.

Osserva

In sintesi, si rammenta che per valutare la convenienza alla definizione si **deve avere riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023**.

La regola **generale è il pagamento di tutte le imposte con stralcio di soli sanzioni e interessi**, ma ciò soffre di varie deroghe (ad esempio, se il contribuente ha vinto in primo grado si paga il 40% delle imposte, se ha vinto in secondo grado solo il 15%).

Le parti di atto interessate da **giudicato interno o da autotutela parziale** non concorrono a formare il valore della lite.

Trasmissione del modello

Il modello **può essere presentato sia dal contribuente sia da un intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Osserva

La trasmissione **può avvenire esclusivamente tramite l'applicazione telematica** che verrà approvata e **messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (eventuali domande inviate, ad esempio, mediante PEC saranno considerate inesistenti).

Sino a **quando l'applicativo indicato non sarà operativo**, è tuttavia possibile l'invio alla PEC della Direzione provinciale che è parte del giudizio.

Occorre indicare i dati che contraddistinguono il contenzioso (parte resistente, numero di RGR o RGA, data di notifica del ricorso, numero di atto) e la **tipologia di definizione cui si accede** (ci sono al riguardo 10 codici identificativi, essendo varie le situazioni suscettibili di verificarsi).

Osserva

Sono **presenti campi sulla determinazione delle somme da versare** (importo lordo - importi già pagati = somme da versare).

Pendenza della lite

Per poter definire è necessario che, all'1.1.2023, fosse pendente la lite, quindi, in primo luogo, che fosse stato notificato alla controparte il ricorso di primo grado non avendo rilevanza la successiva costituzione in giudizio.

Osserva

In ugual misura, è necessario che, all'1.1.2023, a seconda dei casi, non fosse stata depositata la sentenza di cassazione **senza rinvio oppure non fossero decorsi i termini di impugnazione** della sentenza o di **riassunzione in rinvio**.

Ricorso iscritto nel primo grado

Ove il ricorso **sia iscritto nel primo grado**, c'è lo stralcio anche del 10% dell'imposta.

Osserva

E' **necessario che la costituzione in giudizio** (denominata "iscrizione") sia avvenuta all'1.1.2023.

Considerato che **la sentenza di cassazione con rinvio pone nel nulla tutte le sentenze precedenti** e che la riscossione può in tal caso avvenire, ai sensi dell'art. 68 del DLgs. 546/92, come se si stesse trattando di ricorso pendente nel primo grado, sia in caso di pendenza dei termini per riassumere, sia in caso di pendenza del giudizio di rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), **spetta lo stralcio del 10% delle imposte.**

Liti definibili

La circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 **conferma un aspetto della massima importanza**, che aveva creato un enorme contenzioso per le definizioni pregresse: nel caso della definizione ex L. 197/2022, **tutte le liti sono definibili a prescindere dalla natura giuridica dell'atto impugnato**. Il legislatore non ha infatti effettuato nessun riferimento alla natura impositiva o meno dell'atto, dunque anche le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione che hanno sola funzione di riscossione possono essere definiti.

Osserva

Il problema è emerso in quanto, a dire il vero impropriamente, la **Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023**, richiamando l'art. 6 del DL 119/2018 (in cui era presente il riferimento alla nozione di atto impositivo) **aveva affermato che altresì la definizione in esame avrebbe dovuto essere circoscritta agli atti impositivi**, con esclusione di quelli liquidatori.

Liti di riscossione

Sono definibili le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, a seguito di notifica del ricorso o di chiamata in causa. Per questa ragione, se **essa è parte dovrebbero definirsi le liti quand'anche i motivi di ricorso riguardino anche o solo l'Agente della riscossione.**

Osserva

Come già evidenziato, **è irrilevante la natura impositiva o meno dell'atto.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.